

VADEMECUM ANP

Quadro delle principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole

D.L. del 24 marzo 2022, n. 24

“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

in vigore dal 25 marzo 2022

(aggiornamento del 30 marzo 2022)

- 1) **[NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARSCOV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO](#)**

Come necessaria premessa, riportiamo il testo **dell'art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021 come sostituito, dal 1° aprile 2022, dall'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022:**

“A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]”.

a) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 1° APRILE 2022 (Nota MI 410/2022)

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
<p>sistema integrato di educazione e di istruzione (c. 2) NB: <i>“In assenza e fino a tre casi di positività [...] solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)”</i></p>	<p>almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale</p>	<p>l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione</p>

<p>(Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>		
<p>scuola del primo e del secondo ciclo (c. 3)</p>	<p>almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe.</p> <p>NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è</p>	<p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.</p> <p>(Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.</p>

	considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)		

b) ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

L'art. 4 del D.L. 24/2022 inserisce **l'art. 10-ter del D.L. 52/2021**:

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -*quater*, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 3.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

c) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021:

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

2) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L'art. 9, c. 3, del D.L. 24/2022 sostituisce **l'art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020**:

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto **dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza** nell'anno scolastico 2021/2022, **produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche** del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3) MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021:

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**

In previsione la sottoscrizione dell'aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022.

a) INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato **fino al 30 aprile 2022** (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):

*“c. 1 **Fino al 30 aprile 2022** al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.** Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.*

b) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'art. 10-*quater* del D.L. 52/2021 è stato inserito dall'art. 5, c. 1, del D.L. 24/2022.

Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **le mascherine chirurgiche.**

Fino al 30 aprile 2022 si prevede l'obbligo di indossare **mascherine di tipo FFP2:**

- per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410:

“Dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:

- *fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);*
- *procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).*

*Al riguardo, si richiama il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 che, all'art. 36, comma 2, ha previsto **un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro**. Queste risorse finanziarie, **a breve assegnate alle istituzioni scolastiche**, potranno essere utilizzate anche per acquistare, **alle condizioni tecniche-economiche più convenienti**, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.*

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19”.

c) USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE

Prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, in considerazione dell'art. 14 che abroga gli artt. 1 e 2 del D.L. 52/2021 (rispettivamente *Ripristino della disciplina delle zone gialle ecc.* e *Misure relative agli spostamenti*).

Dal 1° al 30 aprile 2022

- necessario **GP base per i trasporti**
- necessario **GP rafforzato per accedere a:**
 - a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
 - b) convegni e congressi;
 - c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'art. 17-*bis*, cc. 1 e 6, del D.L. 18/2020 (art. 10, c. 1 che rimanda all'Allegato A pt. 3 D.L. 24/2022).

5) RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022

Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994).

Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022).

6) GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

a) OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all'esito negativo della procedura di controllo l'eventuale accertamento dell'inadempimento **non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.**

La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.

L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

Dal 25 marzo 2022 per il personale scolastico rileva l'art. 4-ter.1 del D.L. 44/2021 e, secondo la Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620, **dal 1° aprile 2022** per il personale docente, in particolare, rileva anche e soprattutto l'art. 4-ter.2 del D.L. 44/2021. Si tratta di previsioni inserite dall'art. 8, c. 4, del D.L. 24/2022.

PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 4-ter. 1	Personale ATA	Personale docente
<p>Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022</p>	<p>Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)</p>	<p>Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)</p>
	<p>Se il dipendente è stato sospeso ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, l'Amministrazione comunica la cessazione della sospensione al dipendente (e alla RTS) e lo invita a rientrare in servizio consentito [MODELLO ANP 3. cessazione sospensione e ripresa servizio per dipendente già sospeso] Il rientro in servizio è a partire dal 25 marzo 2022 (o dalla data di effettiva messa a disposizione da parte del dipendente) Per accedere, fino al 30 aprile, obbligo di possesso e di esibizione del GP base Il contratto del supplente è risolto di diritto</p>	<p>Si applica la disciplina dell'art. 4-ter.2 (vd. dopo)</p>

	<p>NB: differenza rispetto ai docenti: <i>“non svolgendo ‘attività didattiche a contatto con gli alunni’, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività”</i> (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620)</p>	
<p>L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita</p>	<p>Si applica. Per accesso NO obbligo GP base.</p> <p>Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022</p>	<p>Si applica. Per accesso NO obbligo GP base. NO adibizione a mansioni anche diverse</p> <p>Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022</p>

PER IL SOLO PERSONALE DOCENTE

Art. 4-ter. 2	Considerazioni
<p>Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione</p>	<p>sanzioni art. 4-<i>sexies</i> D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)</p>
<p>La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo.</p>	<p>specificità del personale docente rispetto al personale ATA (contatto diretto con alunni)</p>
<p style="text-align: center;">Dall'art. 4-ter, cc. 3 e 4, del D.L. 44/2021... ...all'art. 4-ter.2, cc. 3 e 4 D.L. 44/2021, introdotto dal D.L. 24/2022</p>	
<p><i>c. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.</i></p> <p><i>Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano [MODELLO ANP 1. Invito docente assente mai sottoposto a controllo], senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo</i></p>	<p>procedura di verifica mediante APP Verifica-C19 e/o piattaforma integrata SIDI; invito; termini di 5 gg/20 gg (3 gg); accertamento dell'inadempimento e comunicazione all'interessato MA NON PIÙ SOSPENSIONE!</p> <p>Se il dipendente è stato sospeso ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, l'Amministrazione</p>

4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 **accertano** l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata **comunicazione** scritta all'interessato **[MODELLO ANP 2. Accertamento docente mai sottoposto a controllo]**. ~~L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.~~

impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica [MODELLO ANP 3. Cessazione sospensione e ripresa servizio per dipendente già sospeso; MODELLO ANP 4. Docente attività supporto].

comunica la cessazione della sospensione al dipendente (e alla RTS) e lo invita a rientrare in servizio **[MODELLO ANP 3. Cessazione sospensione e ripresa servizio per dipendente già sospeso]**

Il rientro in servizio è, secondo la Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620, a partire **dal 1° aprile 2022**

Il dirigente utilizza il docente inadempiente in attività di supporto alla scuola secondo il profilo professionale specifico:

*“il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte **le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni**, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a*

~~c. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, **provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.**~~

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione” (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620)

Il dirigente scolastico **dal 1° aprile 2022** conferisce incarico di supplenza fino al termine delle lezioni. Il contratto di supplenza è risolto di diritto se il titolare adempie all'obbligo

Il tema delle risorse

c. 5 Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

b) LAVORATORI INIDONEI TEMPORANEAMENTE

L' art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall'art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, **fino al 30 giugno 2022**.

Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585.

c) LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE

NON è stato prorogato l'art. 26, c. 2-*bis* del D.L. 18/2020

d) ASSENZA PER QUARANTENA E PER MALATTIA DA COVID-19

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui ***“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui***

*all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta**)*).

e) ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Art. 31, c. 5, D.L. 41/2021: “l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.

f) CONGEDI PREVISTI DALL'ART. 9 DEL D.L. 146/2021

NON prorogati oltre il 31 marzo 2021.

b) SITUAZIONI PARTICOLARI

Situazione	Cosa fare
Su quali dipendenti si effettua il controllo?	<p>Il controllo si effettua solo sui dipendenti che accedono a scuola per fornire la prestazione lavorativa (non su quelli che sono legittimamente assenti).</p> <p>Il supplente deve essere già adempiente (Nota MI 7 dicembre 2021, n. 1889: <i>“poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro”</i>).</p>
Cosa si intende per attività di supporto all’istituzione scolastica?	<p>Attività IN PRESENZA (tutte le attività sono previste in presenza) comprese nel profilo professionale secondo l’orario previsto docente MA NON a contatto con gli studenti</p> <p><i>“il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione”</i> (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620).</p>
Docenti utilizzati: possibili attività didattiche da remoto?	<p>art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021 come sostituito, dal 1° aprile 2022, dall’art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022:</p> <p><i>“A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, [...] Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche [...]”</i>.</p>

Attività a supporto e orario di servizio	<p><i>“A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento” (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620)</i></p> <p>NB: attività a supporto E NON “altri compiti” di cui parla il CCNI del 25 giugno 2008 (art. 2, c. 2, lett. a): <i>“il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda: a) essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro [...]”</i></p> <p style="text-align: center;">Per l’ANP il docente osserva l’orario settimanale docente; NO analogia con contratto di utilizzazione (36 ore)</p>
I docenti svolgono le attività a supporto secondo il proprio orario stabilito per le lezioni?	<p>Bisogna tenere presente la compatibilità dell’orario del docente con la natura delle attività a supporto attribuite e con la disponibilità degli spazi</p> <p>Informazione alla parte sindacale (CCNL 2016-2018, art. 6, c. 4 e art. 22, c. 8, lett. b1)</p>
Dipendenti fragili	<p>Rientrano e sono sottoposti al controllo art. 4-ter.1 e art. 4-ter.2.</p> <p>Se in lavoro agile, dare disposizione di cessazione di tale modalità lavorativa (per ATA: modifica piano attività)</p>
Esenti eventualmente adibiti a <i>“mansioni anche diverse”</i>	<p>Contratto del supplente fino al 31 marzo: non prorogare e reintegrare l’esente in classe</p>
Esenti e DPI	<p>Valutazione del RSPP (consultazione generale MC)</p>
Omissione/differimento e certificazione scaduta	<p>Richiedere prima del 1° aprile l’aggiornamento del certificato.</p> <p>Esente per omissione/differiti: accesso senza GP base</p>

<p>Alunni fragili</p>	<p>NON prevista la DDI; previsione nel Piano scolastico per la DDI? Valutare con attenzione, non trascurando gli strumenti già previsti dalla normativa ‘ordinaria’ (ad es. istruzione domiciliare).</p> <p><i>“Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo”</i> (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>
<p>ATA con GP base</p>	<p>Non prevista alcuna limitazione ‘spaziale’ rispetto agli studenti e al resto del personale (ad es. assistente tecnico e studenti)</p>
<p>Docenti inadempienti e partecipazione Commissione Esame di Stato</p>	<p>CCNL 2006-2009 ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE</p> <p><i>“1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.</i></p> <p><i>Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.</i></p> <p><i>Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.</i></p>

<p>La norma parla di FFP2 dai 6 anni. Ci potranno essere situazioni di bambini di 6 anni all'infanzia.</p>	<p><i>“Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19”</i> (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>
<p>I supplenti nominati sui docenti utilizzati in attività di supporto: come formalizzare il contratto del supplente sul SIDI se il titolare è in servizio?</p>	<p>Codice SIDI (ad es. N19?)</p>
<p>Come comportarsi con un dipendente che non è in possesso di GP base o rifiuta di esibirlo il Green Pass?</p>	<p>Assenza ingiustificata; invito e diffida a rientrare; inadempimento e profilo disciplinare [MODELLO ANP 5. Diffida assenza ingiustificata]</p>
<p>Con la cessazione dello stato di emergenza bisognerà aggiornare gli atti e i documenti interni ad essa collegati (ad es. direttiva al DSGA, registro delle pulizie, ecc.)?</p>	<p>Imminente l’aggiornamento del Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022 Interlocuzione con RSPP/MC</p>
<p>I gestori della mensa scolastica sostengono che con il termine dello stato di emergenza la mensa deve tornare come prima della pandemia, perché non ci sono i presupposti per giustificare l'aumento del personale.</p>	<p>Imminente l’aggiornamento del Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022 Interlocuzione con Ente locale Coinvolgimento RSPP/MC</p>
<p>Cosa si intende per somministrazione della successiva dose di richiamo?</p>	<p>1) completamento ciclo vaccinale primario (dose 1 e 2) + dose 3 2) guarigione + dose richiamo entro i termini di validità della certificazione verde (6 mesi dalla data di avvenuta guarigione, art. 9, c. 4, D.L. 52/2021)</p>
<p>Se il dipendente sospeso non si presenta il 25 marzo (ATA)/1° aprile (docente)?</p>	<p>Si contesta l’assenza ingiustificata con il profilo di responsabilità disciplinare [MODELLO ANP 5. Diffida assenza ingiustificata]</p>

La disciplina relativa ai soggetti cosiddetti “over 50” riguarda il personale della scuola?	L’art. 4- <i>quater</i> del D.L. 52/2021 NON RILEVA PER LA SCUOLA.
E i dirigenti scolastici inadempienti?	<i>“Non svolgendo ‘attività didattiche a contatto con gli alunni’, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività” (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620).</i>

MODELLI ANP

MODELLO ANP 1. Invito docente assente mai sottoposto a controllo

MODELLO ANP 2. Accertamento docente mai sottoposto a controllo

MODELLO ANP 3. Cessazione sospensione e ripresa servizio per dipendente già sospeso

MODELLO ANP 4. Docente attività supporto

MODELLO ANP 5. Diffida assenza ingiustificata